

Elena Marelli

## IL TABELLIONATO IN ETÀ GIUSTINIANEA (PARTE I). LA FORMA DEGLI ATTI TABELLIONICI E LA PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE DEL *TABELLIO*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La legislazione giustiniana in materia di tabellionato. – 3. La forma degli atti tabellionici. – 3.1. I requisiti formali di C. 4.21.17. – 3.1.1. Il *mundum* e le sottoscrizioni. – 3.1.2. La *completio* e la *absolutio*. – 3.2. La datazione degli atti. – 3.3. L'assistenza dei testimoni. – 3.4. Το καλούμενον πρωτόκολλον. – 4. Nov. 44: il regolamento dell'attività professionale del *tabellio*. – 4.1. La necessaria personalità della prestazione professionale. – 4.2. La sanzione. – 4.3. La figura del coadiutore. – 4.4. L'organizzazione degli uffici dei *tabelliones*. – 4.5. I rapporti con le autorità pubbliche.

### 1. *Introduzione*

Nelle fonti giuridiche romane il *tabellio* (in greco, συμβολαιογράφος ο ταβελλιών) è un professionista al quale è affidata, su richiesta dei privati, la stesura di documenti aventi contenuto giuridico<sup>1</sup>. La figura si caratterizza per il fatto di essere dotata di una (più o meno approfondita) formazione giuridica, in ciò

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sul significato del termine *tabellio* (e del suo equivalente greco) si veda: C. LÉCRIVAIN, v. *Tabellio*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, V, 1, Paris, 1931, pp. 7-8; E. SEIDL, v. Συμβολαιογράφος, in *RE*, IV A, 1, München-Stuttgart, 1931, coll. 1083-1085; E. SACHERS, v. *Tabellio*, in *RE*, IV A, 2, München-Stuttgart, 1932, coll. 1847-1863; A. ROTA, v. *Tabellionato (diritto romano)*, in *NDI*, XII, Torino, 1940, pp. 1242-1243; G.I. LUZZATTO, v. *Tabelliones*, in *NNDI*, XVIII, Torino, 1971, pp. 1014-1015; M. AMELOTI, v. *Notaio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, pp. 553-559; E. BUND, v. *Tabellio*, in *Der kleine Pauly, Lexikon der Antike*, 5, München, 1979, pp. 477-478; M.G. SCACCHETTI, v. *Notaio nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, XII, Torino, 1995, pp. 241-247; P. GRÖSCHLER, v. *Tabelliones*, in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, 11,

differenziandosi dalle altre *Urkundpersonen* delle quali troviamo menzione nelle fonti (*notarii, tabularii...*)<sup>2</sup>.

Il tabellionato<sup>3</sup> nasce e si sviluppa almeno a partire dalla fine dell'epoca classica parallelamente alla diffusione nel-

---

Stuttgart-Weimar, 2001, pp. 1191-1192 e C.H. CALDWELL, v. *Tabelliones*, in *The Encyclopedia of Ancient History*, XI, Malden, 2013, pp. 6498-6499.

<sup>2</sup> Le fonti ci tramandano l'esistenza di una pluralità di figure alle quali è affidata professionalmente la redazione di documenti; tra questi, in particolare, si devono ricordare i *notarii* e i *tabularii*. Nell'accezione originaria del termine, i primi sono dei copisti (spesso di condizione servile) esperti nell'utilizzo della tachigrafia che, su incarico dei privati, si occupano di ridurre per iscritto dichiarazioni o discorsi; essi devono il proprio nome alle *notae* che utilizzano per velocizzare le operazioni di trascrizione. I secondi, invece, almeno in origine, sono dei funzionari pubblici che operano nei *tabularia* curando la redazione e la conservazione degli atti pubblici. Sui termini *notarius* e *tabularius* (e, in particolare, sul diverso significato assunto da entrambi nel tardo antico) si rinvia a G. LAFAYE, v. *Tabularius*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, V, 1, Paris, 1931, p. 19; C. LÉCRIVAIN, v. *Notarius*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, IV, 1, Paris, 1931, pp. 105-108; E. SACHERS, v. *Tabularius*, in *RE*, IV A, 2, München-Stuttgart, 1932, coll. 1969-1984 e G.I. LUZZATTO, v. *Tabularius*, in *NNDI*, XVIII, Torino, 1971, p. 1021.

<sup>3</sup> Gli studi monografici sul tabellionato romano (e bizantino) sono tutti piuttosto risalenti; si vedano, in particolare: E. FABRE, *De l'origine et de l'institution du notariat, précis historique lu à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand*, Clermont, 1849; E. DURANDO, *Il tabellionato o notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi*, Torino, 1897; M. TARDY, *Les tabellions romains depuis leur origine jusqu'au Xe siècle. Thèse pour le doctorat soutenue devant la Faculté de Droit de Bordeaux, le 30 avril 1901*, Angoulême, 1901; I. PFAFF, *Tabellio und Tabularius. Ein Beitrag zur Lehre von den römischen Urkundspersonen*, Wien, 1905; J.C. BROWN, *The Origin and Early History of the Office of Notary*, in *Juridical Review*, 47 (1935), 3, pp. 201-240 e n. 4, pp. 355-417. In tempi più recenti si segnalano principalmente gli studi di Mario Amelotti; all'A. si deve infatti l'estesa trattazione comparsa in un volume patrocinato dal Consiglio Nazionale del Notariato (M. AMELOTI, *L'età romana*, in M. AMELOTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975, pp. 1-144), oltre a numerosi contributi successivi dedicati ad aspetti specifici. Accanto alle opere di Amelotti si segnalano infine gli studi di G. FIGARI, *Il tabellionato nel periodo giustiniano*, in *Rivista del notariato*, 16 (1962), pp. 535-569; C.A. CANNATA, *Aperçu historique du notariat européen*, in *Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht*, 67 (1986), pp. 193-207 e H.A. ANKUM, *Les tabellions romains, ancêtres directs des notaires modernes*, in *Atlas du notariat. Le notariat dans le monde: huit siècles de notariat latin, quatre décennies d'union internationale*, Deventer, 1989, pp. 5-44 e 436-439 [= Id., *Extravagantes. Scritti sparsi sul diritto romano, con una nota in-*

la prassi della consuetudine orientale di ricorrere alla forma scritta per la documentazione dei negozi giuridici<sup>4</sup>. Tale prassi, infatti, rende sempre più frequente (e, per gli illetterati, necessario) il ricorso a soggetti qualificati che siano in grado non solo di trascrivere le dichiarazioni, ma anche di assistere i privati nella formulazione della loro volontà negoziale e di verificare che quest'ultima non impinga in divieti di legge.

Le prime attestazioni del termine *tabellio*<sup>5</sup> nelle fonti giuridiche risalgono al III secolo d.C. e si rinvencono in un passo di Ulpiano (D. 48.19.9) e in una costituzione degli imperatori Diocleziano e Massimiano (C. 8.47.4); pochi anni più tardi, nel 301 d.C., i *tabelliones* compaiono anche nell'*edictum de pretiis rerum venalium*.

Il frammento del giurista severiano<sup>6</sup>, pur non occupandosi espressamente di tabellionato – il passo, infatti, è relativo

---

*produttiva, un supplemento bibliografico e un indice delle fonti di J. E. Spruit, Napoli, 2007, pp. 141-184] e H.G. SARADI, Notai e documenti greci dall'età di Giustiniano al XIX secolo, I, Il sistema notarile bizantino (VI-XV Secolo), Milano, 1999.*

<sup>4</sup> La dottrina è unanime nell'individuare nell'emanazione della *Constitutio Antoniniana* (212 d.C.) – che, come noto, estese a (pressoché) tutti gli abitanti dell'impero la cittadinanza romana – il momento a partire dal quale si accresce l'influenza sul diritto romano delle prassi locali (e, in particolare, di quelle delle province ellenizzate) in materia di documentazione dei negozi giuridici; sul punto si veda, *ex multis*, M. AMELOTI, *L'età romana*, cit., pp. 13-14. Sulla nozione di documento in diritto romano e sulla sua evoluzione si vedano invece: G.I. LUZZATTO, v. *Documento (diritto romano)*, in *NNDI*, VI, Torino, 1960, pp. 84-85; M. TALAMANCA, v. *Documento e documentazione (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, pp. 548-561 e L. BOVE, v. *Documento (storia del diritto)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, VII, Torino, 1991, pp. 13-26.

<sup>5</sup> Come osserva M. AMELOTI (*L'età romana*, cit., p. 15), il vocabolo «resterà quasi esclusivo delle fonti giuridiche, il che peraltro ne assicura il persistente valore tecnico».

<sup>6</sup> D. 48.19.9 (Ulp. 10 de off. proc.): [...] 4. *Nonnumquam non advocatationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocatationibus interdiceret, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel tabellionibus sive pragmaticis.* 5. *Solet et ita interdici, ne instrumenta omnino forment neve libellos concipiant vel testationes consignent.* 6. *Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archivo forte vel grammatophylacio.* 7. *Solet et sic, ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent.*

alla *interdictio fori* e alle differenze tra questa e la *interdictio advocatationibus* –, ci consente innanzitutto di accertare la collocazione dei *tabelliones* fra gli operatori del diritto; nell'elencare i potenziali destinatari della sanzione, infatti, Ulpiano inserisce i *tabelliones* in una lista di figure professionali di sicura formazione giuridica (*iuris studiosis interdicti vel advocatis vel tabellionibus sive pragmaticis*). Ma non solo. Dal passo ulpiano possiamo anche ricavare il catalogo delle attività normalmente svolte dai *tabelliones*: Ulpiano, infatti, al fine di illustrare il contenuto della sanzione, enumera tutte le attività vietate a chi ne sia colpito<sup>7</sup>. Fra tali attività rientrano la redazione di *instrumenta* (*ne instrumenta omnino forment*), la stesura di testamenti (*ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent*) e l'accesso agli archivi pubblici per il deposito di documenti (*ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur*).

Ulpiano, inoltre, ci indica indirettamente il luogo ove i *tabelliones* esercitano abitualmente la propria attività: il *forum*. L'informazione si ricava dalla circostanza che tutte le attività sopra elencate sono qualificate dal giurista come *negotia forensia*, vale a dire come 'attività svolte nel foro'. La deduzione è confermata dall'espressione utilizzata, nelle costituzioni post-classiche, per indicare gli atti dei *tabelliones*: *instrumenta publice confecta*.

Nella locuzione *instrumenta publice confecta*<sup>8</sup> l'avverbio *publice* allude al luogo (pubblico) ove tipicamente avviene la formazione di tali documenti. Il senso nel quale deve intendersi l'espressione è peraltro ancora più evidente nella traduzione greca fattane dalla cancelleria imperiale in età giustiniana; nelle costituzioni di Giustiniano, infatti, gli atti tabellio-

---

<sup>7</sup> Il passo non precisa le circostanze al ricorrere delle quali i *tabelliones* possono essere sanzionati con la *interdictio fori*. È verosimile che la sanzione trovi applicazione nei casi in cui il *tabellio* venga condannato per il *crimen falsi*, ovvero qualora presti la propria attività professionale per la redazione di atti vietati alla legge. In questo senso, H.A. ANKUM, *Les tabellions*, cit., p. 14.

<sup>8</sup> L'espressione compare per la prima volta in una costituzione del 472 d.C. dell'imperatore Leone, conservata in C. 8.17.(18).11.

nici sono chiamati τὰ συμβόλαια τὰ ἐπ' ἀγορᾶς συντελοῦμενα<sup>9</sup>, ossia, letteralmente, 'i documenti formati nel foro'.

Il tenore letterale del passo ulpiano suggerisce che il carattere professionale dell'attività dei *tabelliones* sia già, nell'epoca in cui il giurista scrive, un dato acquisito e che diffuso sia ormai il ricorso ai loro servizi da parte dei privati. In questo senso, infatti, pare potersi intendere la scelta del verbo *sole-re* per indicare la frequenza con cui viene irrogata la sanzione in commento.

La progressiva affermazione della categoria dei *tabelliones* tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C. è altresì testimoniata dalle due costituzioni dioclezianee sopra citate.

La prima costituzione – un rescritto del 290 d.C.<sup>10</sup> – intende vietare la prassi di realizzare la *adoptio* mediante un documento scritto: gli imperatori Diocleziano e Massimiano stabiliscono espressamente la non idoneità del documento scritto a perfezionare il negozio, sia pure nel caso in cui la sua redazione sia affidata a un *tabellio* (*non tabulis, licet per tabellionem conficiendis*). Il fatto che un tale provvedimento si sia reso necessario è indicativo della crescente tendenza a rivolgersi ai *tabelliones* per la stesura di documenti che, come nel caso di specie, siano destinati a produrre effetti giuridici di notevole rilevanza.

La diffusione dell'atto tabellionico è confermata dalla menzione dei *tabelliones* nella seconda costituzione, il celebre *edictum de pretiis rerum venalium* emanato nel 301 d.C.<sup>11</sup>; diversamente, infatti, non si spiegherebbe perché l'imperatore Diocleziano abbia avvertito l'esigenza di inserire l'attività professionale dei *tabelliones* tra le prestazioni d'opera per le quali viene fissata *ex lege* una tariffa.

Alla luce di tale tendenza, non stupisce che, a partire dai successori di Diocleziano, la legislazione imperiale si interes-

---

<sup>9</sup> Nov. 73.5.

<sup>10</sup> C. 8.47.4 (Imperatores Diocletianus, Maximianus): *Adoptio non tabulis, licet per tabellionem conficiendis, sed sollemni iuris ordine apud praesidem solet copulari*.

<sup>11</sup> *CIL*, III, p. 831 (7, 41): *Tabellanioni in scriptura libelli bel tabular(um) in versibus n° centum*.

si al tabellionato con sempre maggior frequenza. Le costituzioni emanate tra il IV e il V secolo d.C., tuttavia, disciplinano solo specifici aspetti dell'attività dei *tabelliones* (e della loro condizione)<sup>12</sup>. La tendenza alla sedimentazione di norme occasionali termina con l'ascesa al potere dell'imperatore Giustiniano, il quale, per la prima volta, elabora una disciplina organica in materia.

Il presente contributo si propone, partendo dall'esame delle costituzioni emanate da Giustiniano e di quelle da lui recepite nella compilazione, di ricostruire lo statuto del tabellionato in età giustiniana.

## 2. La legislazione giustiniana in materia di tabellionato

A Giustiniano, come anticipato, si deve la formazione di un *corpus* di norme volto a disciplinare, sotto (quasi) ogni aspetto, l'attività dei *tabelliones*.

Tali norme sono principalmente contenute in tre costituzioni emanate tra il 528 e il 538; si tratta – in ordine cronologico – di una costituzione in lingua latina del *Codex* (C. 4.21.17) e di due costituzioni in lingua greca conservate nelle *Novellae* (Nov. 44 e Nov. 73). Ad esse si aggiunge un'ulteriore novella (Nov. 47) che, pur non dedicata in modo esclusivo ai *tabelliones*, detta norme applicabili anche ai loro atti<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> La prima costituzione è di Costantino (316 d.C.); la maggior parte delle costituzioni è successiva alla divisione delle due *partes imperii* e proviene dalla cancelleria degli imperatori romani d'Oriente. Due imperatori, in particolare, si sono interessati più assiduamente del tema: Leone e Anastasio. Tali costituzioni, rimanendo in vigore anche dopo l'emanazione del *Codex* – nel quale sono recepite – contribuiscono anch'esse, come meglio si dirà in seguito, alla determinazione dello statuto dei *tabelliones* vigente in età giustiniana.

<sup>13</sup> Non mancano peraltro nella produzione legislativa giustiniana altri incidentali riferimenti al tabellionato. In particolare, è rivelatrice dell'importanza riconosciuta ai *tabelliones* da Giustiniano la loro menzione in Nov. 66; nella costituzione – che verte su temi di diritto successorio – la cancelleria imperiale si premura infatti di stabilire un periodo di *vacatio legis* al solo scopo di consentire ai *tabelliones* di prendere conoscenza della nuova normativa.

Sulla base della lettura coordinata di tali costituzioni, nonché di quelle emanate dai predecessori di Giustiniano – la cui perdurante vigenza è confermata dal recepimento nel *Codex* –, è possibile ricostruire in modo sufficientemente sistematico lo statuto del tabellionato in età giustiniana. In particolare, l'esame delle fonti ci permette, da un lato, di apprendere l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dei *tabelliones*, le modalità di esercizio della loro attività professionale e il procedimento di formazione dei loro atti; dall'altro lato, ci consente di conoscere gli obblighi di verifica posti a carico dei *tabelliones* in relazione al contenuto degli atti e, da ultimo, l'efficacia probatoria degli stessi<sup>14</sup>.

Nelle pagine che seguono esaminerò i primi temi sopra elencati, riservandomi invece di approfondire in un successivo contributo il controllo di legalità demandato ai *tabelliones* e l'efficacia dei loro atti.

### *3. La forma degli atti tabellionici*

Cronologicamente, il primo tema affrontato da Giustiniano è quello della forma degli atti ricevuti dai *tabelliones*; esso è trattato principalmente in una costituzione del 528 d.C. (C. 4.21.17) e, per alcuni aspetti specifici, nelle tre novelle, sopra menzionate, emanate successivamente alla seconda edizione del *Codex* (Nov. 44, in particolare il secondo capitolo, Nov. 47 e Nov. 73).

Nei paragrafi che seguono saranno dapprima esaminati i requisiti previsti da C. 4.21.17 (§ 3.1.) – per i documenti in generale (§ 3.1.1.) e per gli atti tabellionici in particolare (§ 3.1.2.) –, quindi saranno analizzate le ulteriori prescrizioni

---

<sup>14</sup> Come ho avuto modo di osservare (E. MARELLI, *L'età giustiniana. I tabelliones nella legislazione di Giustiniano*, in *Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, a cura di A. BASSANI, F. PULITANÒ, Milano, 2022, p. 41 ss.), le norme dettate da Giustiniano in materia di tabellionato hanno un livello di organicità tale da poter essere paragonate – sia pure con tutte le cautele imposte dalla comparazione storica – a una moderna legge notarile.

formali, stabilite da Nov. 44, Nov. 47 e Nov. 73, in merito alla datazione degli atti (§ 3.2.), all'assistenza dei testimoni (§ 3.3.) e all'uso della carta protocollata (§ 3.4.).

### 3.1. *I requisiti formali di C. 4.21.17*

C. 4.21.17.pr (Imperator Justinianus): *Contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo <a> partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare: adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persolvere.*

La costituzione individua i requisiti formali minimi per tutti i contratti che le parti, anche laddove non sia previsto un obbligo di *insinuatio*<sup>15</sup> (*quas intimari non est necessarium*), abbiano convenuto di stipulare in forma scritta (*illos tamen, quos in scriptis fieri placuit*); tali requisiti sono previsti tanto per i documenti (meramente) privati, quanto per gli atti tabel-

---

<sup>15</sup> La *insinuatio* è la procedura attraverso la quale i privati possono depositare documenti (anche tabellionici) nei registri di alcune autorità pubbliche. La registrazione avviene mediante la trasfusione del contenuto del documento in un verbale redatto da funzionari muniti di *ius actorum conficiendorum*. La *insinuatio* del documento privato (o tabellionico) è finalizzata alla sua conservazione e al conseguimento di un'efficacia probatoria rafforzata (assimilabile a quella di un moderno atto pubblico). Sul punto, si vedano M. TALAMANCA, v. *Documento*, cit., pp. 554-555 e S. TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna, 2006.



lionici (*quas instrumento recipi convenit ... et, si per tabellionem conscribantur*).

Come rilevato da autorevole dottrina<sup>16</sup>, peraltro, l'inciso iniziale relativo alla *insinuatio* non vale a escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in commento i documenti relativi a contratti per i quali la legge imponga il deposito in un registro pubblico; l'inciso, infatti, ha il solo scopo di ricomprendervi i contratti per i quali la conclusione *in scriptis* non sia richiesta per legge, ma consegua a una libera determinazione delle parti.

I requisiti elencati in C. 4.21.17.pr sono richiesti *ad substantiam*<sup>17</sup>: laddove non siano rispettate le formalità prescritte della costituzione, l'*instrumentum* non può dirsi validamente formato e, conseguentemente, il contratto in esso documentato non può produrre effetti (*non aliter vires habere sancimus*).

Dalla natura costitutiva dei requisiti discende che il documento in corso di formazione non è idoneo a radicare alcuna pretesa delle parti (*ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint ... aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare*). Nel caso della compravendita, ad esempio, sulla base di un documento che (ancora) non soddisfa tutti i requisiti imposti dalla costituzione, il venditore non può essere ritenuto obbligato né a dare esecuzione al contratto (*adeo ut nec ... venditori imponitur vel contractum venditionis perficere*), né, alternativamente, a versare al compratore l'*id quod interest* (*vel id quod emptoris interest ei persolvere*).

La costituzione espressamente chiarisce il proprio ambito di applicazione temporale:

D. 4.21.17.1: *Quae tam in postea conficiendis instrumentis quam in his, quae iam scripta nondum absoluta sunt, locum habere praecipimus, nisi iam super his transactum sit vel iudicatum, quae retractari non possunt: exceptis emptio-*

---

<sup>16</sup> In questo senso si vedano M. AMELOTTI, *L'età romana*, cit., p. 34 e F. GALLO, *Riflessioni sulla funzione della scriptura in C. 4, 21, 17*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano, 1965, pp. 417-419.

<sup>17</sup> In questo senso si veda F. GALLO, *Riflessioni*, cit., p. 427.

*nalibus tantum instrumentis iam vel in scheda vel in mundo conscriptis, ad quae praesentem sanctionem non extendimus, sed prisca iura in his tenere concedimus.*

La disciplina è applicabile non solo ai documenti formati dopo l’emanazione della costituzione (*quae tam in postea conficiendis instrumenti ... locum habere praecipimus*), ma anche ai documenti già in corso di formazione e non ancora completi (*quam in his, quae iam scripta nondum autem absoluta sunt*), con il solo limite rappresentato dal giudicato. Al riguardo, è ammessa un’unica eccezione per i contratti di compravendita che, all’entrata in vigore della costituzione, siano almeno allo stato di bozza (*exceptis emptionalibus tantum instrumentis iam vel in scheda vel in mundo conscriptis*); tali contratti sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in commento (*ad quae praesentem sanctionem non extendimus*), continuando per essi a valere quella previgente (*sed prisca iura in his tenere concedimus*).

Chiarita la natura dei requisiti formali prescritti dalla costituzione è ora possibile procedere ad esaminarli singolarmente. I requisiti sono quattro: due riferibili a ogni documento scritto (la stesura in *mundum* e la sottoscrizione) e due relativi ai soli atti tabellionici (la *completio* e la *absolutio*).

### 3.1.1. *Il mundum e le sottoscrizioni*

Il primo requisito richiesto per la corretta formazione del documento è la stesura ‘in bella copia’ (*in mundum recepta*). L’eventuale minuta (*scheda conscripta*) non può sostituirsi al documento neppure qualora alla sua redazione abbiano contribuito una o entrambe le parti (*licet litteras unius partis vel ambarum habeat*).

Il secondo requisito è dato dalla sottoscrizione delle parti: affinché il documento possa dirsi perfetto, occorre che esso rechi le sottoscrizioni di tutte le parti (*subscriptionibusque partium confirmata*). La sottoscrizione, infatti, è il mezzo attraverso il quale un soggetto manifesta espressamente di appro-

vare il contenuto di un documento, confermando l'effettiva rispondenza dello stesso alla propria volontà negoziale.

La sottoscrizione – in assenza di diversa previsione – deve ritenersi necessaria a prescindere dalla concreta capacità delle parti di provvedere alla sua apposizione. Ci si può quindi chiedere come possa perfezionarsi il documento qualora una o entrambe le parti siano soggetti illetterati. In relazione a tale aspetto, il silenzio di C. 4.21.17 è colmato dalla lettura di Nov. 44 e di Nov. 73; entrambe le novelle, sia pure incidentalmente, ci informano infatti dell'esistenza di una figura, il ταβουλαριος, avente la specifica funzione di sottoscrivere gli atti per conto dei soggetti illetterati o comunque aventi poca dimestichezza con la scrittura (γράφωσιν ὑπὲρ τοῦ ἀγραμμάτου ἢ ὀλιγογραμμάτου καθεστῶτος)<sup>18</sup>.

### 3.1.2. *La completio e la absolutio*

Nel caso in cui il documento sia redatto da un *tabellio*, la stesura *in mundum* e le sottoscrizioni delle parti non sono sufficienti; per la formazione dell'atto tabellionico, infatti, C. 4.21.17.pr impone due ulteriori formalità: la *completio* e la *absolutio* (*etiam ab ipso completa et postremo <a><sup>19</sup> partibus absoluta sint*). L'atto tabellionico, pertanto, non può dirsi perfetto sino a che non si sia provveduto a tali adempimenti.

Con il termine *completio* – che nelle successive costituzioni in lingua greca sarà tradotto con πλήρωσις – le fonti indica-

---

<sup>18</sup> Per il testo di Nov. 44 si rinvia al successivo § 4, con precisazione che l'allusione al ταβουλαριος come soggetto al quale è demandata la sottoscrizione per conto degli illetterati è contenuta nell'introduzione. Quanto a Nov. 73, invece, si riporta il passaggio che contempla tale figura: Nov. 73.8: Δεῖ δὲ ἐπὶ τῶν γράμματα οὐκ ἐπισταμένων ταβουλαριους δύο πάντως καὶ μάρτυρας παραλαμβάνεσθαι, ἐν οἷς εἰσὶ ταβουλάριοι τόποις, μάλιστα δὲ μάρτυρας οὐκ ἀγνώστους τοῖς συμβάλλουσιν· ἵνα οἱ μὲν γράφωσιν ὑπὲρ τοῦ ἀγραμμάτου ἢ ὀλιγογραμμάτου καθεστῶτος, οἱ δὲ μαρτυρῶσιν [...].

<sup>19</sup> La preposizione *a*, come risulta dall'apparato critico della principale edizione del Codice, si riscontra solo in una parte della tradizione manoscritta (*Codex Iustinianus*, recensuit P. KRUEGER, Berolini, 1877, p. 328, nt. 6).

no sia un'attività materiale svolta dal *tabellio*, sia la menzione nel corpo dell'atto dell'avvenuto espletamento di tale attività. L'attività materiale consiste nella lettura del documento alle parti accompagnata dall'interrogazione formulata alle stesse circa la rispondenza del contenuto del documento alla loro volontà. Dopo aver effettuato tale adempimento, il *tabellio* è tenuto a inserire nel documento un'apposita dichiarazione nella quale, appunto, certifica l'attività svolta. Attraverso la *completio* il *tabellio* può verificare di aver correttamente inteso ed esattamente ridotto per iscritto la volontà delle parti.

La *absolutio* (in greco, ἀπόλυσις), invece, consiste in una mera attività materiale del cui espletamento, a differenza di quanto avviene per la *completio*, non occorre sia fatta menzione nell'atto; essa si realizza, infatti, mediante la consegna del documento.

È dibattuto in dottrina chi sia il soggetto che deve provvedere a tale consegna. Il dibattito si fonda sul significato da attribuire all'inciso *partibus absoluta*<sup>20</sup>; infatti, a seconda che si intenda il termine *partibus* come dativo (in senso stretto) o come dativo d'agente, l'obbligo di provvedere alla *absolutio* compete, rispettivamente, al *tabellio* o alle parti dell'atto<sup>21</sup>. Al riguardo si deve rilevare che le fonti papirologiche consentono di avvalorare entrambe le ricostruzioni: nella prassi documentale di area orientale, infatti, l'*absolutio* è un adempimento delle parti, mentre in quella di area occidentale (documentata, principalmente, dai papiri ravennati) è il *tabellio* a provvedere alla consegna del documento dopo aver apposto la clausola della *completio*.

### 3.2. La datazione degli atti

Nessun documento a contenuto giuridico può prescindere dall'indicazione del giorno in cui è stato redatto; la collocazio-

---

<sup>20</sup> L'adempimento è descritto con il medesimo tenore letterale, in I. 3.23.pr.

<sup>21</sup> Al riguardo si rinvia a M. AMELOTI, *L'età romana*, cit., pp. 35-38.

ne del documento nel tempo, infatti, non può non avere riflessi sugli effetti del negozio che esso certifica.

Giustiniano si occupa del sistema di datazione nella Novella 47 emanata nel 537 d.C.; il provvedimento, come anticipato, non è dedicato in via esclusiva agli atti dei *tabelliones*, bensì contiene una disciplina generale applicabile a tutti i documenti scritti.

Nov. 47: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΤΤΕΣΘΑΙ ΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΣΙ. ΚΑΙ ΩΣΤΕ ΔΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΣΘΑΙ.

(Ο αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη ἐπάρχῳ πραιτωρίων τὸ β', ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικίῳ).

<Προοίμιον.> Ἐκεῖνο πάντων εἶναι σεμνότατον καὶ συμβόλαιον καὶ ὑπόμνημα καὶ εἴ τι περ ὅλως εἰς χρόνου μνήμην ἀνθρώποις ἐξεύρηται νομιστέον, ὅπερ χρόνου μνήμην ἀνθρώποις ἐξεύρηται νομιστέον, ὅπερ καὶ αὐτῇ κοσμεῖται τῇ τῆς βασιλείας μνήμῃ [...].

La costituzione – premesso che gli atti recanti l'indicazione della data di redazione e il nome dell'imperatore godono di maggior credito (σεμνότατον) – stabilisce uno schema fisso da seguire nell'intestazione dei documenti (Ὅθεν θεσπιζομεν ... οὕτω πως ἄρχεσθαι τῶν συμβολαίων):

Nov. 47.1: Ὅθεν θεσπιζομεν, τοὺς τε ὅσοι τοῖς πραττομένοις ὑπηρετοῦνται εἴτε ἐν δικαστηρίοις εἴτε ἔνθα ἂν συνιστῶνται πράξεις, τοὺς τε συμβολαιογράφους καὶ τοὺς ὅλως καθ' οἰονδήποτε σχῆμα συμβόλαια γράφοντας εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς μεγάλης πόλεως εἴτε ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν, ὧν ἡμῖν ἐξάρχειν δέδωκεν ὁ θεός, οὕτω πως ἄρχεσθαι τῶν συμβολαίων [...].

La disciplina – applicabile sia nella città di Costantinopoli, sia nelle province (εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς μεγάλης πόλεως εἴτε ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν) – ha come destinatari tanto i funzionari che operano nei tribunali e, in generale, nell'amministrazione pubblica (τοὺς τε ὅσοι τοῖς πραττομένοις ὑπηρετοῦνται εἴτε ἐν δι-

καστηρίοις εἶτε ἔνθα ἂν συνιστῶνται πράξεις), quanto i *tabelliones* (τούς τε συμβολαιογράφους καὶ τοὺς ὅλως καθ' οἰονδήποτε σχῆμα συμβόλαια γράφοντας).

La formula introduttiva è la seguente:

Nov. 47.1: [...] Βασιλείας τοῦδε τοῦ θειοτάτου Αὐγούστου καὶ αὐτοκράτορος ἔτους τοσοῦδε, καὶ μετ' ἐκεῖνα ἐπιφέρειν τὴν τοῦ ὑπάτου προσσηγορίαν τοῦ κατ' ἐκεῖνο τὸ ἔτος ὄντος, καὶ τρίτην τὴν ἐπινέμησιν, παρεπομένου τοῦ μηνός καὶ τῆς ἡμέρας. οὕτω γὰρ ἂν διὰ πάντων ὁ χρόνος τηροῖτο, καὶ ἢ τε τῆς βασιλείας μνήμη ἢ τε τῆς ὑπατείας τάξις ἢ τε λοιπὴ παρατήρησις ἐγκειμένη τοῖς συμβολαίοις ἀνόθευτα ταῦτα κατὰ πολὺ καταστήσει.

In apertura, ogni documento deve menzionare il nome dell'imperatore regnante, con indicazione dell'anno di regno (Βασιλείας τοῦδε τοῦ θειοτάτου Αὐγούστου καὶ αὐτοκράτορος ἔτους τοσοῦδε); a seguire, deve essere riportato il nome del console in carica (καὶ μετ' ἐκεῖνα ἐπιφέρειν τὴν τοῦ ὑπάτου προσσηγορίαν τοῦ κατ' ἐκεῖνο τὸ ἔτος ὄντος). Da ultimo, la data di redazione deve essere individuata mediante riferimento, nell'ordine, all'anno della *indictio* in corso (καὶ τρίτην τὴν ἐπινέμησιν), al mese e infine al giorno (παρεπομένου τοῦ μηνός καὶ τῆς ἡμέρας).

L'introduzione di un sistema di datazione unitario – al quale tutti gli estensori di documenti sono obbligati ad attenersi – risponde evidentemente a una finalità di armonizzazione:

Nov. 47.1.1: Εἰ δὲ καὶ τις παρὰ τοῖς τὴν ἐφᾶν οἰκοῦσιν ἢ ἄλλοις ἀνθρώποις φυλάττεται παρατήρησις ἐπὶ τοῖς τῶν πόλεων χρόνοις, οὐδὲ ταῦτη βασκαίνομεν· ἀλλὰ προτετάχθω μὲν ἡ βασιλεία, ἐπέσθω δὲ ὡς εἴρηται ὅ τε ὑπατος ἢ τε ἐπινέμησις ὅ τε μὴν ἢ τε ἡμέρα, καθ' ἣν πράττεται καὶ γράφεται τὰ γινόμενα, τηνικαῦτὰ τε ἐπαγέσθω καὶ τὸ τῆς πόλεως πᾶσι τρόποις ἔτος. ἡμεῖς γὰρ ἀφαιροῦμεν μὲν τῶν ἔμπροσθεν οὐδὲ ἔν, βασιλικῆ δὲ προσθήκη τὸ πρᾶγμα αὐξομεν. [...] <sup>22</sup>.

Giustiniano è consapevole del fatto che, nelle province dell'impero (παρὰ τοῖς τὴν ἐφᾶν οἰκοῦσιν ἢ ἄλλοις ἀνθρώποις), è invalso l'uso di sistemi di datazione che risentono degli usi lo-

---

<sup>22</sup> La parte di testo che è stata omessa ripete la formula da utilizzarsi per l'indicazione della data in apertura dei documenti.

cali; è assai frequente, ad esempio, il ricorso a calendari che computano gli anni a partire dalla fondazione della città ove è redatto il documento (*ἐπι τοῖς τῶν πόλεων χρόνοις*). La costituzione non si propone di vietare l'utilizzo di tali sistemi di datazione consuetudinari (*οὐδὲ ταύτη βασκαίνουμεν*), ma si limita a prescrivere che l'estensore del documento, anche qualora decida di ricorrervi, anteponga in ogni caso l'indicazione della data secondo la formula prescritta.

Tale formula, peraltro, come chiarisce la seconda parte della novella, deve essere riportata in lettere e per esteso e non ricorrendo ad abbreviazioni di difficile intelleggibilità (*μετὰ τῶν ἀσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρχαίων γραμμάτων*):

Nov. 47.2: Κάκεινο μέντοι προστίθεμεν, ὥστε ἐπειδὴ οἱ τὸν χρόνον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποσημαίνοντες μετὰ τῶν ἀσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρχαίων γραμμάτων δηλοῦσιν αὐτόν, παραφυλάττειν ἐν παντὶ δικαστηρίῳ τὸ μετ' ἐκεῖνα τὰ γράμματα τὰ τῆς ἀρχαιότητος ἕτερα ὑποτίθεσθαι, ταῦτα δὴ τὰ κοινὰ καὶ ἅπασι σαφῆ καὶ ἀναγινώσκεσθαι παρὰ πάντων ῥαδίως δυνάμενα καὶ δηλοῦντα τὸν τῶν πραττομένων χρόνον· ἵνα μὴ περινοσῶσιν ἀναζητοῦντες τὸν χρόνον, εἴτα πλανώμενοι μένωσιν ἕως ἀνθρώπῳ τινὶ περιτύχοιεν τὰ γράμματα ἐκεῖνα ταῖς ἀληθείαις γινώσκοντι. ἀλλ' εἰ μὲν τὰ ἐφεξῆς καὶ μετὰ τὴν προγραφὴν τῶν ἀσαφῶν γραμμάτων τῆς ἐλλάδος εἶη φωνῆς, γράμμασιν ἐλληνικοῖς ὑποτίθεσθαι τὸν χρόνον, εἰ δὲ ῥωμαϊκὴ τις ἢ τοῦ παντός χάρτου καθέστηκε τάξις, ῥωμαϊκοῖς μὲν ὑπογραφέσθω γράμμασιν ὁ χρόνος ὑποκειμένοις τοῖς ἀσαφέσιν ἐκείνοις στοιχείοις, σαφεστέραν μέντοι τάξιν ἔξουσι γραμμάτων καὶ ἦν ἔξεστι πᾶσιν ἀναγινώσκειν τοῖς ὅλως συλλαβῶν ῥωμαϊκῶν οὐκ ἀνεπιστήμοσιν. [...].

Anche in questo caso, non si vietano le modalità di scrittura eventualmente in uso, bensì si impone l'obbligo di affiancare ad esse (*μετ' ἐκεῖνα τὰ γράμματα τὰ τῆς ἀρχαιότητος*) un testo accessibile a chiunque sia in grado di leggere (*ταῦτα δὴ τὰ κοινὰ καὶ ἅπασι σαφῆ καὶ ἀναγινώσκεσθαι παρὰ πάντων ῥαδίως δυνάμενα*). La traslitterazione della data, a seconda della lingua in cui è redatto il corpo del documento, può essere in greco (*εἰ μὲν ... τῆς ἐλλάδος εἶη φωνῆς, γράμμασιν ἐλληνικοῖς ὑποτίθεσθαι τὸν χρόνον*) o in latino (*εἰ δὲ ῥωμαϊκὴ τις ἢ τοῦ παντός χάρτου καθέστηκε τάξις, ῥωμαϊκοῖς μὲν ὑπογραφέσθω γράμμασιν*).

### 3.3. *L'assistenza dei testimoni*

L'atto tabellionico deve essere formato alla presenza di testimoni:

Nov. 73.5: Ἀλλὰ καὶ τὰ συμβόλαια τὰ ἐπ' ἀγορᾶς συντελούμενα, εἰ καὶ τὴν τῶν συμβολαιογράφων ἔχοι πλήρωσιν, προσλαμβάνετω καὶ αὐτὰ πρὸ τοῦ τελέσματος τὴν ἐν γράμμασι τῶν μαρτύρων ὡς εἴρηται παρουσίαν.

La *completio* apposta dal *tabellio* non è sufficiente per il perfezionamento dell'atto; è infatti necessario che alla sua formazione partecipino i testimoni e che questi, prima della *completio*, attestino la propria presenza mediante la sottoscrizione (τὴν ἐν γράμμασι τῶν μαρτύρων ὡς εἴρηται παρουσίαν).

La novella prescrive anche il numero (minimo) dei testimoni che devono partecipare all'atto e i loro requisiti soggettivi. Tali previsioni, pur non dettate espressamente per gli atti dei *tabelliones*, sono ad essi comunque applicabili; il documento tabellionico, infatti, è una *species* del più ampio *genus* rappresentato dal documento privato.

I testimoni devono essere almeno tre (οὐκ ἐλάττους τριῶν), salvo che dell'atto siano parte soggetti completamente illetterati (ἐπὶ τῶν γράμματα οὐκ ἐπισταμένων) o con scarsa conoscenza della scrittura; in questo caso, infatti, il numero dei testimoni è elevato a cinque (οὐκ ἐλάττους πέντε μαρτύρων)<sup>23</sup>. Nel numero dei cinque testimoni, peraltro, la costituzione ammette espressamente possa conteggiarsi anche il *tabularius* che sottoscrive l'atto per conto dell'illetterato (ἐν οἷς ἔσται καὶ ὁ γράφων ὑπὲρ τοῦ συμβάλλοντος).

Per poter partecipare all'atto in veste di testimone occorre avere fama di persona rispettabile e degna di fede (καὶ μάρτυρας ὡς οἷόν τε σεμνοῦς καὶ πίστεως ἀξίους). In presenza di soggetti illetterati, tuttavia, tali requisiti non sono considerati sufficienti. La costituzione, infatti, muovendo dalla presunzione

---

<sup>23</sup> I passaggi riportati nel testo sono tratti da Nov. 73.1 e Nov. 73.8.



che tali soggetti siano maggiormente bisognevoli di tutela, richiede altresì che i testimoni siano noti alle parti (μάλιστα δὲ μάρτυρας οὐκ ἀγνώστους τοῖς συμβάλλουσιν).

L'assistenza dei testimoni – come meglio si vedrà trattando dell'efficacia probatoria degli atti tabellionici – è prescritta in vista dell'eventuale necessità di provare in giudizio il contenuto del documento. I testimoni, infatti, potranno confermare al giudice che la formazione dell'atto si è svolta alla loro presenza (οἱ δὲ μαρτυρῶσιν, ὡς καὶ παρόντων αὐτῶν ταῦτα ἐπράχθη) e, chiaramente, riferire in merito.

#### *3.4. Τὸ καλούμενον πρωτόκολλον*

Un'ultima prescrizione formale è contenuta nella Novella 44. La costituzione – che nella prima parte, come sarà illustrato al § 4, detta una sorta di regolamento deontologico per l'attività dei *tabelliones* –, nella seconda parte, fa obbligo ai *tabelliones* di redigere i propri atti su fogli recanti una specifica intestazione<sup>24</sup>:

Nov. 44.2: Ἐκεῖνο μέντοι τῷ παρόντι προστίθεμεν νόμῳ, ὥστε τοὺς συμβολαιογράφους μὴ εἰς ἕτερον χάρτην καθαρὸν γράφειν συμβόλαιον, πλὴν εἰ μὴ εἰς ἐκεῖνον ὃς προκειμενον τὸ καλούμενον πρωτόκολλον ἔχοι, φέρον τὴν τοῦ κατὰ καιρὸν ἐνδοξοτάτου κόμητος τῶν θείων ἡμῶν λαργιτιῶνων προσηγορίαν καὶ τὸν χρόνον καθ' ὃν ὁ χάρτης γέγινε καὶ ὅποσα ἐπὶ τῶν τοιούτων προγράφεται, καὶ τοῦτο τὸ πρωτόκολλον μὴ ἀποτέμνειν, ἀλλ' ἐγκείμενον εἶν. ἴσμεν γὰρ πολλὰς παραποιήσεις ἐκ τῶν τοιούτων χαρτῶν ἐλεγχθεῖσας πρότερον τε καὶ νῦν. ὥστε κἂν εἴ τις εἴη χάρτης (καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο εἶδομεν) ἔχων τὸ πρωτόκολλον οὐχ οὕτω καταγεγραμμένον, ἀλλ' ἄλλην τινὰ γραφὴν ἔχων, μηδὲ ἐκεῖνον προσεσέθωσαν ὡς κίβδηλόν τε καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐπιτή-

---

<sup>24</sup> Riguardo a Nov. 44.2 si vedano: L. MIGLIARDI ZINGALE, *In margine a Nov. Iust. 44, 2: τὸ καλούμενον πρωτόκολλον*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, V, a cura di F. PASTORI, Milano, 1984, pp. 151-175; L. MIGLIARDI ZINGALE, *Ancora su τὸ καλούμενον πρωτόκολλον* di Nov. Iust. 44, in *Analecta Papyrologica*, 1 (1990), pp. 15-21 e M. AMELOTI, *Prima della carta bollata - La fonte giustiniana in una legge del 537*, in *CNN Attività*, 3 (1992), 6, pp. 84-86.

δειον, ἀλλὰ μόνω τῷ τοιοῦτῳ χάρτη ὅποιον ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν τὰ συμβόλαια ἐγγραφέτωσαν.

Gli atti tabellionici non devono essere redatti in carta semplice (μὴ εἰς ἕτερον χάρτην καθαρὸν γράφειν συμβόλαιον), bensì su pergamene munite del cd. *protocollum* (τὸ καλούμενον πρωτόκολλον ἔχοι), vale a dire un'intestazione nella quale sono riportati il nome del *comes sacrarum largitionum* in carica (φέρον τὴν τοῦ κατὰ καιρὸν ἐνδοξοτάτου κόμητος τῶν θείων ἡμῶν λαργιτιῶνων προσηγορίαν) e la data di fabbricazione del foglio (καὶ τὸν χρόνον καθ'ὃν ὁ χάρτης γέγονε), oltre a tutte le altre indicazioni normalmente contenute in apertura dei documenti (καὶ ὅποσα ἐπὶ τῶν τοιοῦτων προγράφεται). Il contenuto del πρωτόκολλον è tassativo: πρωτόκολλα non conformi al modello previsto dalla costituzione (εἴ τις εἴη χάρτης ... ἔχων τὸ πρωτόκολλον οὐχ οὕτω καταγεγραμμένον, ἀλλ' ἄλλην τινὰ γραφὴν ἔχον) devono reputarsi contraffatti e non idonei per la redazione dei documenti (μηδὲ ἐκεῖνον προσιέσθωσαν ὡς κιβδηλὸν τε καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐπιτήδειον).

Il πρωτόκολλον, prescrive Giustiniano, non deve essere asportato, bensì deve rimanere unito al documento. La *ratio* del divieto è illustrata dalla costituzione: il πρωτόκολλον non deve essere staccato in quanto solo permanendo collegato al documento può assolvere la propria funzione di garantirne l'autenticità. Lo scopo della disposizione, infatti, è quello di contrastare il diffuso fenomeno della contraffazione (ἴσμεν γὰρ πολλὰς παραποιήσεις ἐκ τῶν τοιοῦτων χαρτῶν ἐλεγχθείσας πρότερόν τε καὶ νῦν); non a caso, la sua violazione espone il contravventore all'accusa di *παραποιήσις*, vale a dire di *crimen falsi*<sup>25</sup>.

Accanto alla finalità principale esplicitata nel testo, la dottrina prevalente ha ravvisato nell'obbligo di redigere i documenti su carta protocollata anche una finalità fiscale<sup>26</sup>. La ri-

<sup>25</sup> Sul significato di *παραποιήσις* nelle fonti bizantine si veda J. SIGNES CODONER, J.D. RODRÍGUEZ MARTÍN, F.J. ANDRÉS SANTOS, *Diccionario jurídico bizantino griego-español. Sobre la base de la Introducción al derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI el Sabio*, Granada, 2019, p. 385.

<sup>26</sup> In questo senso si esprime M. AMELOTTI, *Prima della carta bollata*, cit., il quale paragona il πρωτόκολλον alla moderna carta bollata.

levanza fiscale del *πρωτόκολλον*, del resto, appare coerente con la circostanza che in esso debba sempre essere indicato il *comes sacrarum largitionum* che, come noto, è un funzionario apicale dell'amministrazione imperiale con funzioni assimilabili a quelle di un moderno ministro delle finanze.

L'utilizzo della carta munita di *πρωτόκολλον* non è tuttavia imposto a tutti i *tabelliones* dell'impero:

Nov. 44.2: [...] Ταῦτα δὲ τὰ περὶ τῆς ποιότητος τῶν χαρτῶν ἡμῖν διωρισμένα καὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν καλουμένων πρωτοκόλλων κρατεῖν ἐπὶ τῆς εὐδαιμονος ταύτης πόλεως μόνον βουλόμεθα, ἔνθα πολὺ μὲν τῶν συναλλαγμάτων πληθὸς ἐστὶ, πολλὴ δὲ ἡ τῶν χαρτῶν ἀφθονία, καὶ πάρεστι τῷ νενομισμένῳ τρόπῳ τοῖς πράγμασι χρῆσθαι καὶ μὴ δίδόναι πρόφασιν τισὶ παραποιήσιν ἀμαρτάνειν, ἧς ἑαυτοὺς ὑπευθύνους ὄντας ἀποδείξουσιν, εἴ τι παρὰ ταῦτα πρᾶξει θαρρήσειαν.

L'obbligo di redigere i documenti su papiri recanti il *πρωτόκολλον* è infatti espressamente limitato ai *tabelliones* che operano nella città di Costantinopoli (κρατεῖν ἐπὶ τῆς εὐδαιμονος ταύτης πόλεως μόνον βουλόμεθα). La limitazione è giustificata dalla circostanza che nella capitale, a differenza che nelle province, non vi sarebbero difficoltà a reperire la carta protocollata (πολλὴ δὲ ἡ τῶν χαρτῶν ἀφθονία); a Costantinopoli, inoltre, stante il volume delle contrattazioni (ἔνθα πολὺ μὲν τῶν συναλλαγμάτων πληθὸς ἐστὶ) è necessario più che altrove implementare una politica di contrasto alla contraffazione.

#### 4. *Nov. 44: il regolamento dell'attività professionale del tabellio*

Nel 537 d.C.<sup>27</sup>, a poco meno di dieci anni dall'emanazione di C. 4.21.17, Giustiniano torna ad occuparsi di tabellionato con la già citata Nov. 44. La costituzione – che nella seconda parte, come si è visto, stabilisce l'obbligo del *cd. πρωτόκολλον* –, nella prima parte, si occupa in senso ampio di regolamenta-

---

<sup>27</sup> L'esatta datazione della novella è controversa. Sul punto si rinvia a L. MIGLIARDI ZINGALE, *In margine a Nov. Iust. 44, 2*, cit., p. 151, nt. 2.

re l'esercizio dell'attività professionale dei *tabelliones*. La disciplina è ispirata in modo evidente a un unico principio fondamentale: la necessaria personalità della prestazione del *tabellio*.

Utilizzando una terminologia moderna si potrebbe dire che la novella in commento contiene una sorta di codice deontologico finalizzato a reprimere l'assenteismo e le condotte negligenti dei *tabelliones*.

La costituzione è estremamente preziosa per chi intenda ricostruire lo statuto del tabellionato in età giustiniana in quanto, oltre a raccogliere le prescrizioni alle quali i *tabelliones* devono attenersi nell'esercizio della professione, fornisce, sia pure indirettamente, alcune informazioni circa l'organizzazione e il funzionamento dei loro uffici e i loro rapporti con le autorità pubbliche. Entrambi questi aspetti saranno esaminati nei paragrafi che seguono.

#### 4.1. *La necessaria personalità della prestazione professionale*

La Novella 44 si apre con un'ampia introduzione nella quale è illustrata la vicenda giudiziale che ha funto da *occasio legis*<sup>28</sup>:

Nov. 44: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΑΡΤΑΙΣ.

(Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη ἐπάρχῳ πραιτωρίων τὸ β', ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικίῳ).

<Προοίμιον.> Δίκης μικρῶ πρόσθεν ἡκροασάμεθα τῷ παρόντι νόμῳ παρασχομένης τὴν πρόφασιν. ἐκ γὰρ προσώπου γυναικὸς τινος ἐφέρετο συμβόλαιον, γράμματα μὲν αὐτῆς οὐκ ἔχον (ἦν γὰρ τούτων ἀνεπιστήμων), τελεσθὲν δὲ ὑπὸ συμβολαιογράφου καὶ παρὰ τε ταβουλαρίου

---

<sup>28</sup> Dalla terminologia adottata pare trattarsi di una controversia giunta fino all'imperatore. Sul punto si veda L. MIGLIARDI ZINGALE, *In margine a Nov. Iust. 44, 2*, cit., p. 152, nt. 5.

τὴν ὑπογραφὴν ἔχον τὴν αὐτῆς καὶ μαρτύρων ἐπιδεικνύον παρουσίαν. εἶτα ἐπειδὴ τις ἀμφισβήτησις περὶ αὐτοῦ γέγονε, τῆς γυναικὸς λεγούσης οὐ ταῦτα εἶναι τὰ παρ' αὐτῆς ἐπιταχθέντα ἅπερ ὁ χάρτης ἔλεγεν, ὁ τῆς δίκης ἀκροώμενος ἐπεζήτη παρὰ τοῦ συμβολαιογράφου μαθεῖν τὴν τοῦ πράγματος ἀλήθειαν, καὶ δὴ τὸν συμβολαιογράφον ἤγαγεν. ὁ δὲ τὰ μὲν γράμματα ἐπιγινώσκειν ἔφη τῆς πληρώσεως τοῦ συμβολαίου, μὴ μὴν εἰδέναι τι τῶν παρακολουθησάντων· οὔτε γὰρ αὐτὸς τὴν ἀρχὴν ἐπιταγῆναι παντελῶς, ἀλλ' ἐπιτρέψαι τινὶ τῶν αὐτοῦ τοῦτο πράξει, οὔτε ὕστερον παραγενέσθαι τῇ πληρώσει, ἀλλ' αὐθις ἐτέρῳ τοῦτο ἐπιτετραφέναι. καὶ ὁ μὲν παραγενόμενος τῇ πληρώσει παρήλθεν, οὐδὲν οὐδὲ αὐτὸς φήσας εἰδέναι (καὶ γὰρ οὐδὲ ὁ γραφεὺς ἦν τοῦ συμβολαίου), ἀλλὰ μόνον ἐδίδαξεν ὅτι παρόντος αὐτοῦ τοῦτο ἀπολέλυται. οὐδὲ μὴν ὁ τὴν ἀρχὴν ἐπιταχθεὶς ἠῦρέθη· ὥστε εἰ μὴ διὰ τῶν μαρτύρων ὁ δικάζων ἴσχυσεν ἐπιστῆναι τῷ πράγματι, καθαρῶς ἐκινδύνευεν τὸ διαπεσεῖν πανταχόθεν τὴν τοῦ πράγματος γνῶσιν. ἐκεῖνο μὲν οὖν τῆς προσήκουσας ἔτυχεν ἐξετάσεώς τε καὶ κρίσεως.

Una donna illetterata lamenta avanti a un giudice la mancata corrispondenza tra il contenuto di un documento da lei sottoscritto a mezzo di un *tabularius* (παρὰ τε ταβουλαρίου τὴν ὑπογραφὴν ἔχον τὴν αὐτῆς) e la volontà manifestata al momento della redazione (τῆς γυναικὸς λεγούσης οὐ ταῦτα εἶναι τὰ παρ' αὐτῆς ἐπιταχθέντα ἅπερ ὁ χάρτης ἔλεγεν). Il documento oggetto della controversia è un atto tabellionico regolarmente formato alla presenza dei testimoni (μαρτύρων ἐπιδεικνύον παρουσίαν) e perfezionato mediante l'apposizione della *completio* da parte del *tabellio* (τελεσθὲν δὲ ὑπὸ συμβολαιογράφου).

Il giudice, al fine di verificare quanto asserito dalla donna, chiama a testimoniare il *tabellio*. Quest'ultimo, pur non riconoscendo il documento – del quale afferma di riconoscere la *completio* – dichiara di non sapere cosa sia accaduto al momento della sua redazione: egli, infatti, ha integralmente (παντελῶς) delegato a due distinti suoi collaboratori (τινὶ τῶν αὐτοῦ / αὐθις ἐτέρῳ) tanto la fase preliminare (τὴν ἀρχὴν) di indagine della volontà delle parti, quanto la fase finale di apposizione della *completio* (παραγενέσθαι τῇ πληρώσει).

Non potendo ricavare alcuna informazione dalla deposizione del *tabellio*, il giudice decide quindi di ascoltare la testimonianza del collaboratore che ha presenziato alla *completio* (ὁ

μὲν παραγενόμενος τῇ πληρώσει); anche questi, tuttavia, sostiene di non essere in grado di dare informazioni sul contenuto del documento non essendone l'estensore (καὶ γὰρ οὐδὲ ὁ γραφεὺς ἦν τοῦ συμβολαίου) ed essendosi limitato, appunto, a presenziare alla chiusura dell'atto e alla sua *absolutio*. Il giudice, a questo punto, vorrebbe chiamare a testimoniare il collaboratore del *tabellio* che ha materialmente curato la scritturazione dell'atto, ma questi è irreperibile (οὐδὲ μὴν ὁ τὴν ἀρχὴν ἐπιταχθεὶς ἠύρεθη). Stante l'impossibilità di acquisire una testimonianza 'qualificata' proveniente da un soggetto che abbia partecipato alla formazione del documento, al giudice non resta che affidarsi ai ricordi dei testimoni.

Giustiniano osserva come, in una situazione analoga a quella oggetto del giudizio in commento, laddove non fosse possibile acquisire neppure le dichiarazioni dei testimoni (ὥστε εἰ μὴ διὰ τῶν μαρτύρων ὁ δικάζων ἴσχυεν ἐπιστῆναι τῷ πράγματι), ci si esporrebbe al grave pericolo di non poter in alcun modo ricostruire quanto accaduto in sede di formazione del documento (καθαρῶς ἐκινδύνευεν τὸ διαπεσεῖν πανταχόθεν τὴν τοῦ πράγματος γνῶσιν).

Al fine di scongiurare tale rischio, Giustiniano ritiene necessario un intervento legislativo che, regolamentando in modo puntuale l'esercizio dell'attività professionale dei *tabelliones* e adeguatamente sanzionando le condotte difformi, contrasti la tendenza – verosimilmente diffusa – dei *tabelliones* a non curare personalmente il procedimento di formazione dei documenti, delegandone fasi cruciali a propri collaboratori.

Ai *tabelliones* viene imposto l'obbligo di partecipare personalmente, dal principio alla fine, a tale procedimento:

Nov. 44.1: ἡμεῖς δὲ φήθημεν χρῆναι τῷ παντὶ βοηθῆσαι καὶ κοινὸν ἐφ' ἅπασιν ποιήσασθαι νόμον, ὥστε τοὺς προσεστῶτας τῆς ἐργασίας συμβολαιογράφους αὐτοὺς δι' ἐαυτῶν ἐκ τρόπου παντὸς ἐπιτάττεσθαι τὸ συμβόλαιον ἠνικά τε ἀπολύοιτο παραγίνεσθαι, καὶ μὴ ἄλλως ἐπιτιθέσθαι τῷ χάρτη τὴν πληρῶσιν πλὴν εἰ μὴ ταῦτα πραχθεῖη· ὥστε ἔχειν αὐτοὺς εἰδέναι τὴν ὑπόθεσιν ἐρωτώμενους τε ὑπὸ τῶν δικαζόντων δύνασθαι τὰ παρηκολουθηκότα γινώσκειν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν γραμμάτων εἰσὶν ἀνεπιστήμονες οἱ ταῦτα ἐπιτάττοντες, οἷς ῥαδία καθέστηκε καὶ ἀνεξέλεγκτος ἡ τῶν ταῖς ἀληθείαις παρηκολουθηκότων ἄρνησις.

Il *tabellio* deve sovrintendere, sotto ogni aspetto, alla formazione del documento (αὐτοῦς δι' ἐαυτῶν ἐκ τρόπου παντὸς ἐπιτάττεσθαι τὸ συμβόλαιον) ed essere presente al momento della *absolutio* (ἠνίκα τε ἀπολύοιτο παραγίνεσθαι). Solo laddove abbia adempiuto tale obbligo, il *tabellio* può apporre al documento la propria *completio* (καὶ μὴ ἄλλως ἐπιτιθέναι τῷ χάρτη τὴν πλήρωσιν πλὴν εἰ μὴ ταῦτα πραχθεῖη).

La costituzione esplicita la *ratio* dell'obbligo: il personale coinvolgimento del *tabellio* è finalizzato ad assicurare che egli abbia un'effettiva e diretta conoscenza di quanto verificatosi in sede di formazione del documento e, conseguentemente, nell'ipotesi in cui insorga una controversia, sia in grado di prestare testimonianza al riguardo (ὥστε ... ἐρωτώμενους τε ὑπὸ τῶν δικαζόντων δύνασθαι τὰ παρηκολουθηκότα γινώσκειν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι). Giustiniano sottolinea che la personale partecipazione del *tabellio* è essenziale, in particolar modo, nei casi in cui – come nella vicenda giudiziaria esposta in apertura – i soggetti che richiedono la sua assistenza siano illetterati (μάλιστα ὅταν γραμμάτων εἰσὶν ἀνεπιστήμονες οἱ ταῦτα ἐπιτάττοντες); in tale ipotesi, infatti, la necessità di assicurare una 'testimonianza qualificata' in ordine a quanto verificatosi durante la predisposizione del documento è ancora più stringente dal momento che sarebbe più semplice sollevare contestazioni senza che gli interessati siano in grado di provare il contrario (οἷς ῥάδια καθέστηκε καὶ ἀνεξέλεγκτος ἡ τῶν ταῖς ἀληθείαις παρηκολουθηκῶν ἄρνησις).

L'obbligo imposto ai *tabelliones* di curare personalmente la fase iniziale (ricevimento dell'incarico e indagine della volontà delle parti) e la fase finale (*completio* e *absolutio*) del procedimento di formazione del documento non esclude tuttavia la facoltà di delegare a terzi la fase intermedia e, in particolare, la materiale scritturazione; tale circostanza può desumersi dal silenzio della costituzione sul punto. Del resto, non potrebbe spiegarsi altrimenti il ruolo dei collaboratori del *tabellio* ai quali Nov. 44 ripetutamente allude. Pertanto, indagata personalmente la volontà delle parti e redatta la minuta dell'atto sulla base di quella, il *tabellio* può senz'altro affidare a un proprio collaboratore la stesura *in mundum* dell'atto.

Giustiniano pare consapevole che le norme adottate saranno impopolari presso i *tabelliones* e previene le possibili contestazioni:

Nov. 44.1.3: [...] ἀλλὰ μηδὲ τοὺς πόρους αὐτοῖς ἐλάττους γίνεσθαι κατὰ τοῦτο διὰ τὴν τῶν ἐπιταττόντων συνέχειαν προφασίζέσθωσαν, κάλλιον ὄν ὀλίγα πράττειν ἀσφαλῶς ἢ πολλοῖς ἐπεμβαίνειν ἐπικινδύνως.

Le disposizioni, escludendo la possibilità di delegare alcune fasi dell'attività di formazione dei documenti, inevitabilmente obbligano i *tabelliones* a ridurre il numero degli incarichi svolti, con conseguente contrazione dei profitti. Alla (potenziale) obiezione l'imperatore risponde richiamando la *ratio* che ispira la costituzione: la sicurezza degli atti è senz'altro da preferirsi alla loro quantità.

#### 4.2. La sanzione

Cosa accade in caso di violazione da parte del *tabellio* del divieto di delegare a terzi le fasi essenziali della propria prestazione professionale? Giustiniano commina ai trasgressori un'adeguata sanzione:

Nov. 44.1.1: Ἵνα τοίνυν ἅπαντα ταῦτα κωλύσωμεν, διὰ τοῦτο τὸν παρόντα γράφομεν νόμον, καὶ ταῦτα παραφυλάττεσθαι πάντως βουλούμεθα παρὰ τῶν συμβολαιογράφων, εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς εὐδαιμονος πόλεως εἴτε ἐν ἐπαρχίαις εἶεν, γνωσκόντων ὡς εἰ παρὰ ταῦτά τι πράξαιεν, ἐκπεσοῦνται πάντως τῶν καλουμένων στατιόνων, καὶ ὁ παρ' αὐτῶν σταλεῖς ἐφ' ᾧ τε ἐπιταγήναι τὸ συμβόλαιον καὶ παραγενόμενος αὐτὸς κύριος τῆς ἐπὶ τῆς στατίου ἀθθεντίας ἔσται· καὶ μεταβληθήσεται τὸ πρᾶγμα, καὶ ὁ μὲν τὸ λοιπὸν ταύτην ἐφέξει τὴν τάξιν ἐν τῇ στατίῳ ὅποιαν ὁ κατ' αὐτὴν πρωτεύων εἶχεν, ὁ δὲ γε ἐκπεσεῖται ταύτης ἢ εἷς ἔσται τῶν ὑπογράφόντων ἐκεῖνον. ἐπειδὴ γὰρ ὁ μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν ἐφεμμένον αὐτῷ, ὁ δὲ κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην τοῦτο ἔπραξε, διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ταύτην ἐπάγομεν αὐτοῖς τὴν ποινήν, ἵνα δέει τοῦτου γίνωνται περὶ τὰ συμβόλαια δίκαιοι τε καὶ ἀσφαλέστεροι, καὶ μὴ διὰ τὴν ἑαυτῶν ἄνεσιν τε καὶ τρυφὴν τοὺς ἀλλοτρίους διαφθείρωσι βίους.



2. Εἰ δὲ οὐκ ἄξιός τις τυχὸν εἴη τοῦ τὴν ἐξουσίαν τῆς στατιονος παραλαβεῖν ὁ τὸ συμβόλαιον παρὰ τὰ ὑφ' ἡμῶν διατεταγμένα μετὰ τὸν παρόντα νόμον ἐπιταττόμενος, ὁ μὲν συμβολαιογράφος ἐκπιπέτω τρόποις ἅπασιν τούτου, ἕτερος δὲ ἀντ' αὐτοῦ προβαλλέσθω [...].

Il *tabellio* che, in spregio al divieto, deleghi a un collaboratore l'esercizio delle proprie funzioni, incorre nella decadenza dalla titolarità del proprio ufficio (ἐκπεσοῦνται πάντως τῶν καλουμένων στατιόνων), venendo in essa sostituito proprio dal collaboratore al quale ha illecitamente affidato l'espletamento dell'incarico (καὶ ὁ παρ' αὐτῶν σταλείς ἐφ' ᾧ τε ἐπιταγῆναι τὸ συμβόλαιον καὶ παραγενόμενος αὐτὸς κύριος τῆς ἐπὶ τῆς στατιονος αὐθεντίας ἔσται). Al *tabellio* decaduto si prospetta un'alternativa: egli, infatti, potrà abbandonare l'ufficio, ovvero, con un'inversione di ruoli, permanervi in veste di collaboratore del nuovo titolare (ὁ δὲ γε ἐκπεσεῖται ταύτης ἢ εἷς ἔσται τῶν ὑπογραφόντων ἐκείνῳ).

Laddove, per carenza di requisiti soggettivi, il collaboratore destinato a sostituirsi al *tabellio* decaduto non possa assumere la titolarità dell'ufficio (Εἰ δὲ οὐκ ἄξιός τις τυχὸν εἴη τοῦ τὴν ἐξουσίαν τῆς στατιονος παραλαβεῖν), la costituzione prevede che, ferma la sanzione della decadenza (ὁ μὲν συμβολαιογράφος ἐκπιπέτω τρόποις ἅπασιν τούτου), si addivenga all'individuazione di un altro soggetto idoneo alla sostituzione (ἕτερος δὲ ἀντ' αὐτοῦ προβαλλέσθω).

Il *tabellio* che indebitamente deleghi ad altri l'attività di formazione dei documenti deve essere sanzionato in quanto si è altezzosamente rifiutato di svolgere le funzioni che gli erano state attribuite (ἐπειδὴ γὰρ ὁ μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν ἐφειμένον αὐτῷ)<sup>29</sup>. Giustiniano ritiene di dover motivare la gravità della sanzione comminata e, nell'esplicitarne la finalità preventiva, ricorre a un argomento dal quale traspare in modo evidente la natura pubblicistica dell'interesse che intende tutelare. La minaccia della decadenza è espressamente finalizzata ad assicurare che i *tabelliones*, per timore di incorrer-

---

<sup>29</sup> La condanna morale per la condotta è ribadita anche nel paragrafo successivo: il *tabellio* merita di essere così severamente sanzionato in quanto, per presunzione, non si è degnato di adempiere il proprio incarico (ἀλλ' αὐτοῦ μόνου τοῦ τὰ τοιαῦτα κομψευσαμένου καὶ ἀπαξιώσαντος τὴν ἑαυτοῦ πληροῦν ἐργασίαν).

vi, siano, nello svolgimento delle proprie funzioni, scrupolosamente osservanti delle norme ed estremamente cauti (ἴνα δεῖε τούτου γίνωνται περὶ τὰ συμβόλαια δίκαιοι τε καὶ ἀσφαλέστεροι); non è infatti accettabile che l'indolenza o la superbia del *tabellio* possano danneggiare le vite altrui (καὶ μὴ διὰ τὴν ἑαυτῶν ἄνεσιν τε καὶ τρυφὴν τοὺς ἀλλοτρίους διαφθείρωσι βίους).

Ma non basta. A sostegno dell'effettività della sanzione, la costituzione detta anche una norma antielusiva. Per scongiurare l'aggiramento delle disposizioni, infatti, la novella chiarisce che il divieto di delega permane anche in caso di asseriti impedimenti derivanti da ragioni di salute o da altra causa (Καὶ μὴ πλαττέωσαν οἱ συμβολαιογράφοι προφάσεις, εἰς νόσους τυχὸν ἀναχωροῦντες ἢ εἰς ἀσχολίας τοιαύτας). Il *tabellio*, pertanto, non potrà facilmente sottrarsi all'obbligo di curare personalmente la formazione degli atti.

Nov. 44.1.3: Καὶ μὴ πλαττέωσαν οἱ συμβολαιογράφοι προφάσεις, εἰς νόσους τυχὸν ἀναχωροῦντες ἢ εἰς ἀσχολίας τοιαύτας. ἔξεστι γὰρ αὐτοῖς, εἴ τι τοιοῦτον εἴη, μεταπέμψασθαι τοὺς ἐπιτάττοντας καὶ δι' ἑαυτῶν τὸ πρᾶγμα πληρῶσαι ἄλλως τε ταῦτα δὴ τὰ συμβαινοντα σπανίως οὐκ ἂν ἐμποδῶν σταιῆ τοῖς καθόλου, διότι μηδὲν ἐν ἀνθρώποις οὕτως ἐστὶν ἀναμφισβήτητον, ὡς μὴ δίνασθαι, κἂν εἴ τι τῶν σφόδρα εἴη δικαιοτάτων, ὅμως δέξασθαι τινα μεμερμηνημένην ἀμφισβήτησιν. [...].

Secondo Giustiniano, infatti, anche laddove sussista un effettivo impedimento, il *tabellio* potrà comunque, nella maggioranza dei casi, provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla redazione del documento convocando presso di sé i soggetti che richiedono la sua attività (μεταπέμψασθαι τοὺς ἐπιτάττοντας), anziché riceverli nei locali ove abitualmente la esercita.

La sanzione disciplinare è applicabile tanto ai *tabelliones* che operano a Costantinopoli, quanto a quelli che esercitano nelle province<sup>30</sup>; essa è finalizzata a reprimere la condotta del

---

<sup>30</sup> Nella determinazione del proprio ambito di applicazione, dunque, la costituzione differenzia tra le norme del primo capitolo che si applicano a tutti i *tabelliones* (εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς εὐδαιμονος πόλεως εἴτε ἐν ἐπαρχίαις εἶεν) e le norme del secondo capitolo che, come si è visto, sono applicabili ai soli *tabelliones* della città di Costantinopoli.

*tabellio* e non intende causare ripercussioni negative sui soggetti che a lui si siano rivolti per la redazione degli atti:

Nov. 44.1.4: [...] αὐτῶν μέντοι τῶν συμβολαίων διὰ τὸ χρησίμων τῶν συμβαλλόντων οὐκ ἀκυρουμένων. ἴσμεν δέ, ὡς δεῖ τοῦ νόμου τὸ λοιπὸν αὐτοὶ τε φυλάξουσι τὰ παρ' ἡμῶν σὰ συμβόλαιά τε ἐν ἀσφαλεῖ κείσεται.

Anche in questo caso affiora l'interesse pubblicistico che informa la disciplina in commento: la cancelleria imperiale, infatti, espressamente chiarisce che, a tutela dei privati che si sono rivolti al *tabellio*, la validità dei documenti non sia messa in discussione neppure quando questi siano stati formati in spregio alle prescrizioni di legge (αὐτῶν μέντοι τῶν συμβολαίων διὰ τὸ χρησίμων τῶν συμβαλλόντων οὐκ ἀκυρουμένων).

#### *4.3. La figura del coadiutore*

Il rigore dei principi stabiliti dalla novella e la gravità della sanzione prevista in caso di loro violazione sono tuttavia mitigati, in chiusura, dalla previsione di una deroga per i casi in cui il *tabellio* sia totalmente (ed effettivamente) impossibilitato a svolgere le proprie funzioni:

Nov. 44.1.4: Ἴνα δὲ ὅμως μὴ σφόδρα αὐτοῖς ἀπηνῆς ὁ νόμος εἶναι δόξειεν, ἡμεῖς ἐστοχασμένοι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως συμμέτρους αὐτῇ καὶ τοὺς νόμους τοὺς ἡμετέρους τίθεμεν. διὰ γὰρ τὰς τοιαύτας αὐτῶν ἴσως ἀμφισβητήσεις διδομεν αὐτοῖς ἄδειαν ἐκάστω ἕνα ἐπὶ τούτῳ προβάλλεσθαι ἐν ὑπομνήμασι παρὰ τῷ λαμπροτάτῳ μαγίστρῳ τῶν κήνσων τῆς εὐδαιμόνος ταύτης πόλεως κατὰ τὸ σῆνηθες πραττομένοις. καὶ ἄδειαν αὐτῷ διδόναι ἐπιτάττεσθαι παρὰ τῶν συμβαλλόντων ἐν τῇ κατ' αὐτὸν στατίονι τὰ συμβόλαια καὶ ἀπολυομένων αὐτῶν παραγίνεσθαι· καὶ μηδενὶ παντελῶς ἑτέρῳ τῶν ἐπὶ τῆς στατίονος ὄντων ἄδειαν εἶναι ἢ ἐπιτάττεσθαι τὴν ἀρχὴν ἢ ἀπολυομένοις παραγίνεσθαι, πλὴν ἢ αὐτοῦ τοῦ συμβολαιογράφου τοῦ τὴν αὐθεντίαν ἔχοντος ἢ τοῦ παρ' αὐτοῦ ἐπὶ τούτῳ προβληθέντος. εἰ δὲ τι παρὰ ταῦτα γένοιτο καὶ ἕτερος ἐπιταχθεῖ, τηνικαῦτα ὑποπιπτέτω τῇ ποινῇ ὃ συμβολαιογράφος ὃ τὴν αὐθεντίαν ἔχων τῇ παρ' ἡμῶν ἔμπροσθεν διορισμένη [...].

Al ricorrere, in concreto, di circostanze che rendono impossibile per il *tabellio* prestare personalmente la propria opera, infatti, Giustiniano ammette una delega delle funzioni<sup>31</sup>. In particolare, la costituzione autorizza l'individuazione di un soggetto che sostituisca il *tabellio* nella gestione dell'ufficio che dirige (ἰδομεν αὐτοῖς ἄδειαν ἐκάστω ἓνα ἐπὶ τοῦτω προβάλλεσθαι); il sostituto avrà facoltà – in luogo del *tabellio* – di ricevere l'incarico dai clienti che si recano presso l'ufficio (καὶ ἄδειαν αὐτῶ διδόναι ἐπιτάττεσθαι παρὰ τῶν συμβαλλόντων ἐν τῇ κατ'αὐτὸν στατίον τὰ συμβόλαια) e di presenziare alla *absolutio* del documento (καὶ ἀπολυομένων αὐτῶν παραγίνεσθαι).

Per i *tabelliones* che operano a Costantinopoli, la nomina del sostituto deve essere riportata negli *acta* del *magister census*<sup>32</sup>. Solo il sostituto così designato può sostituirsi al *tabellio* senza che questi incorra nella sanzione prevista dalla novella; come chiarito in chiusura, infatti, in presenza di un coadiutore, l'eventuale affidamento ad altri collaboratori di attività non delegabili (εἰ δὲ τι παρὰ ταῦτα γένοιτο καὶ ἕτερος ἐπιταχθεῖν) comporta in ogni caso l'applicazione dell'ordinaria sanzione della decadenza (τηνικαῦτα ὑποπιπτέτω τῇ ποινῇ ὁ συμβολαιογράφος ὁ τὴν αὐθεντιαν ἔχων τῇ παρ' ἡμῶν ἔμπροσθεν διωρισμένη).

#### 4.4. L'organizzazione degli uffici dei *tabelliones*

Come anticipato, dalla lettura di Nov. 44 possono ricavarsi, oltre al regolamento per l'esercizio dell'attività professionale, anche alcune preziose informazioni circa l'organizzazione degli uffici dei *tabelliones*. La costituzione, infatti, nel dettare le regole alle quali i *tabelliones* devono attenersi nello svolgi-

---

<sup>31</sup> La deroga è giustificata dalla circostanza di non far apparire la normativa eccessivamente severa ("Ἴνα δὲ ὅμως μὴ σφόδρα αὐτοῖς ἀπηνῆς ὁ νόμος εἶναι δοξεῖεν) e insensibile alle esigenze della natura umana (ἡμεῖς ἐστοχασμένοι τῆς ἀνθρώπινης φύσεως συμμέτρους αὐτῇ καὶ τοὺς νόμους τοὺς ἡμετέρους τίθεμεν).

<sup>32</sup> Secondo la dottrina maggioritaria, al di fuori della capitale il ruolo del *magister census* è assolto dal *defensor civitatis*; sul punto, vedi J.C. BROWN, *The Origin*, cit., n. 3, p. 30, nt. 2.

mento delle proprie funzioni, menziona i soggetti che operano all'interno dei loro uffici.

Innanzitutto, dalla costituzione apprendiamo che il *tabellio* presta la propria attività in un ufficio denominato *στατιών* (in latino *statio*) che – come desumibile da D. 48.19.9 e dall'espressione greca con cui si indicano gli atti tabellionici – si trova normalmente in prossimità del *forum*. Apprendiamo altresì che il *tabellio* non è necessariamente il proprietario dell'ufficio nel quale opera; i locali, infatti, possono appartenere a un soggetto terzo. Tale soggetto (ὁ τῆς στατιῶνος κύριος)<sup>33</sup>, estraneo alla professione (εἶ τις εἴη τῶν ἔξωθεν ἀλλὰ μὴ συμβολαιογράφος αὐτός), è espressamente menzionato dalla novella:

Nov. 44.1.2: [...] οὐδὲν ζημιουμένου παντελῶς ἐντεῦθεν τοῦ τῆς στατιῶνος κυρίου, εἴ τις εἴη τῶν ἔξωθεν ἀλλὰ μὴ συμβολαιογράφος αὐτός, οὐδὲ ἐκπίπτοντος τῶν ἐκεῖθεν πόρων· ἀλλ' αὐτοῦ μόνου τοῦ τὰ τοιαῦτα κομψευσαμένου καὶ ἀπαξιώσαντος τὴν ἑαυτοῦ πληροῦν ἐργασίαν τῆς προστασίας ἐκπίπτοντος, πάντων μέντοι τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ τῆ στατιῶνι δικαίων ἀκεραίων τοῖς κυρίοις αὐτῆς παρὰ τοὺς τὰ τοιαῦτα πταισάστας συμβολαιογράφους φυλαττομένων.

Il proprietario dell'ufficio non deve patire alcun pregiudizio a motivo della decadenza del *tabellio*; egli, infatti, è del tutto estraneo alla condotta illecita sanzionata. In particolare, egli non deve vedere diminuiti i propri profitti a causa dell'interruzione dell'attività del *tabellio* (οὐδὲν ζημιουμένου παντελῶς ἐντεῦθεν τοῦ τῆς στατιῶνος κυρίου) e conserva intatti i propri diritti sulla *statio* (πάντων μέντοι τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ τῆ στατιῶνι δικαίων ἀκεραίων τοῖς κυρίοις αὐτῆς).

È verosimile ritenere che, al fine di assicurare che il proprietario della *statio* non subisca perdite in conseguenza della

---

<sup>33</sup> È interessante notare come il termine κύριος sia utilizzato nella costituzione tanto per indicare il proprietario della *στατιών*, quanto il soggetto – il *tabellio* – che la regge. Ciò che varia è l'oggetto della *κυριεία*: da un lato la *στατιών*, intesa nel senso fisico degli spazi nei quali è esercitata l'attività (τοῦ τῆς στατιῶνος κυρίου), dall'altro lato la *αὐθεντία* sulla stessa, vale a dire l'autorità di amministrarla (κύριος τῆς ἐπὶ τῆς στατιῶνος αὐθεντίας). Anche laddove non sia il proprietario della *στατιών*, pertanto, il *tabellio* ne resta il gestore.

decadenza del *tabellio*, il sostituto di quest'ultimo subentri, oltre che nella titolarità dell'ufficio, anche nel rapporto contrattuale che disciplina la concessione in uso dei locali.

Nell'esercitare la propria attività, il *tabellio* si avvale di alcuni collaboratori che la novella individua genericamente come tali (τινὶ τῶν αὐτοῦ); si tratta di scribi che operano sotto la sua direzione<sup>34</sup>. Accanto ad essi, inoltre, nella *statio* prestano la propria attività anche i *tabularii* (ταβουλᾶριοι); essi, come si è visto, intervengono nella formazione di documenti di cui siano parte soggetti illetterati o aventi scarsa dimestichezza con la scrittura.

Un'ulteriore figura ausiliaria è infine individuata da Nov. 73; si tratta del contabile (ὁ ἀριθμητής). Anche se dalle fonti non è possibile ricavare con certezza quali siano gli atti alla cui formazione partecipi questa figura, è verosimile che il suo contributo sia richiesto per i documenti la cui redazione presupponga conoscenze matematiche o contabili.

#### 4.5. I rapporti con le autorità pubbliche

L'aspetto che, sulla base delle fonti giustiniane, è maggiormente difficile analizzare è il rapporto, esistente all'epoca, tra i *tabelliones* e le autorità pubbliche. I dati desumibili dai testi, infatti, sono troppo esigui per consentire una ricostruzione che non sia congetturale.

Il *tabellio* di età giustiniana non è un funzionario pubblico, bensì un professionista privato; come tale, egli non ha l'autorità per conferire agli atti da esso formati – come meglio si vedrà esaminando il testo di Nov. 73 – l'efficacia probatoria rafforzata tipica dei documenti pubblici.

---

<sup>34</sup> Nel descrivere l'inversione di ruoli che può conseguire alla decadenza del *tabellio*, Nov. 44 individua la posizione del sottoposto denominandolo ὑπογράφων, vale a dire persona che scrive sotto dettatura. La posizione subordinata dei collaboratori è resa ancor più evidente dal termine con il quale essi sono indicati da Nov. 73: οἱ ὑπουργοῦντες, ossia coloro che prestano assistenza.

La minuziosa regolamentazione di cui è destinataria l'attività dei *tabelliones*, tuttavia, palesa la (percepita) natura pubblicistica delle loro funzioni. Come si è avuto modo di osservare analizzando la disciplina di Nov. 44, infatti, la *ratio* delle prescrizioni risiede nella necessità di tutelare l'utenza privata che si rivolge ai *tabelliones* per la redazione dei documenti, assicurando, per così dire, uno *standard* qualitativo delle prestazioni erogate.

L'unico riferimento a un'autorità pubblica contenuto in Nov. 44 è quello fatto al *magister census* in relazione alla procedura di individuazione del sostituto del *tabellio* che sia impossibilitato allo svolgimento delle proprie funzioni. Sulla base del testo della costituzione non è però possibile stabilire con certezza l'ampiezza del coinvolgimento del magistrato in tale procedura; in altre parole, non è chiaro se al *magister census* competa la nomina del sostituto, ovvero se egli sia, più semplicemente, l'autorità pubblica alla quale, a fini pubblicitari, deve essere comunicata l'avvenuta nomina:

Nov. 44.1.4: διὰ γὰρ τὰς τοιαύτας αὐτῶν ἴσως ἀμφισβητήσεις διδομέν αὐτοῖς ἄδειαν ἐκάστῳ ἓνα ἐπὶ τούτῳ προβάλλεσθαι ἐν ὑπομνήμασι παρὰ τῷ λαμπροτάτῳ μαγίστρῳ τῶν κήσεων τῆς εὐδαιμόνος ταύτης πόλεως κατὰ τὸ σὺνηθες πραττομένοις.

La forma mediopassiva del verbo προβάλλω (ἓνα ἐπὶ τούτῳ προβάλλεσθαι), infatti, può indicare tanto la facoltà (diretta) del *tabellio* di nominare il proprio sostituto, quanto la più ristretta possibilità di proporre la nomina<sup>35</sup>. In entrambe le ipotesi, certo è che del nominativo del sostituto deve curarsi, nelle forme d'uso (κατὰ τὸ σὺνηθες), l'inserimento nei registri tenuti presso il *magister census* (ἐν ὑπομνήμασι παρὰ τῷ λαμπροτάτῳ μαγίστρῳ τῶν κήσεων τῆς εὐδαιμόνος ταύτης πόλεως).

---

<sup>35</sup> Si rileva che il medesimo verbo è utilizzato da Nov. 44 anche per indicare l'individuazione del soggetto destinato a sostituire il *tabellio* decaduto nell'ipotesi in cui il collaboratore al quale è stata indebitamente delegata l'attività non abbia i requisiti per assumere la direzione della *statio* (ἕτερος δὲ ἀντ' αὐτοῦ προβάλλεσθω).

Il passaggio in commento – e, in particolare, il richiamo alla consuetudine della procedura – consente se non altro di affermare che, già all'epoca di Giustiniano, il *magister census* è investito di poteri (almeno) di vigilanza sui *tabelliones*<sup>36</sup>. Non è tuttavia possibile definire l'ampiezza delle prerogative del magistrato; in particolare, non vi sono gli elementi per stabilire il suo (eventuale) ruolo nella nomina dei *tabelliones*.

Il fatto stesso che i *tabelliones* necessitino, per poter esercitare la professione, di essere nominati da parte di un'autorità pubblica non trova conferme espresse nei testi esaminati; dal tenore letterale di Nov. 44, tuttavia, sembra potersi desumere che l'esercizio della professione richieda una sorta di autorizzazione. Un simile provvedimento, infatti, si pone come (minimo) presupposto indefettibile per l'attuazione del controllo sull'attività previsto dalla costituzione; in assenza di un regime quantomeno concessorio, del resto, sarebbe impossibile l'irrogazione delle sanzioni<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> In questo senso si veda H.G. SARADI, *Notai*, cit., p. 14.

<sup>37</sup> L'esistenza di un'autorità con poteri (almeno) di vigilanza pare presupposta, ad esempio, dal passaggio di Nov. 44.1.2 che contempla l'ipotesi del collaboratore del *tabellio* decaduto che non sia idoneo a sostituirlo nella titolarità della *statio*; la valutazione di idoneità, infatti, implica necessariamente l'esistenza di una procedura di verifica dei requisiti soggettivi e di un soggetto di essa incaricato. Un'allusione al regime autorizzatorio – sia pure senza indicazione dell'autorità ad esso preposta – può essere ravvisata nell'inciso *ὁ μὲν ἀπηξίωσε τοῦτο πράττειν ὅπερ ἦν ἐφειμένον αὐτῷ*. Il verbo *ἐφίημι* è infatti normalmente utilizzato nelle fonti giuridiche con riferimento a concessioni o autorizzazioni. Sul significato del verbo nelle fonti bizantine si veda J. SIGNES CODONER, J.D. RODRÍGUEZ MARTÍN, F.J. ANDRÉS SANTOS, *Diccionario*, cit., p. 246.



**ELENA MARELLI, Il tabellionato in età giustiniana (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del *tabellio***

Il contributo espone i risultati della ricerca condotta sulla figura del *tabellio* esaminando, in particolare, le costituzioni in materia emanate sotto il regno dell'imperatore Giustiniano (527-565). Lo studio – rinviando a un contributo successivo l'esame degli altri profili – si concentra, da un lato, sulle norme che imponevano ai *tabelliones* di svolgere personalmente la propria attività (sanzionando quelli che ne delegassero a terzi lo svolgimento) e, dall'altro lato, esamina le regole formali che i *tabelliones* erano tenuti ad osservare nella formazione dei documenti.

**Parole chiave:** *tabellio*, notaio, età giustiniana.

**ELENA MARELLI, *Tabelliones* in Justinian period (part I). The form of notarial deeds and the personal nature of the duties of the *tabellio***

The paper presents the results of the research about the role of the *tabellio* examining, in particular the imperial constitutions issued on the subject under the reign of Emperor Justinian (527-565). Referring to a subsequent paper for the analysis of the other issues, this paper, on the one hand, focuses on the constitutions imposing on the *tabelliones* the obligation of personally carrying out their duties (and therefore punishing those of them who would delegate said duties to third parties) and, on the other hand, it deals with the formal requirements the *tabelliones* were bound to comply with in the drafting of documents.

**Key words:** *tabellio*, notary public, Justinian period.